

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 128
Società richiedente Remigio Gas S. Coop. A R.L. – Lettomanoppello (CH)
Preso d'atto di avvio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in serbatoi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L. 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- il D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128 – Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo, n. 171 del 15/03/2010;

VISTA l'istanza del 11/12/2024, acquisita agli atti regionali in pari data al protocollo n. 437183/24, con la quale la società Remigio Gas S. Coop. A R.L. con sede legale in Lettomanoppello (PE) in via Chiuse n. 5 – P.IVA 01870890686, tramite il proprio legale rappresentante, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi ai sensi degli artt.13 e 14 del D.Lgs n. 128/2006;

CONSIDERATO che la società Tuscia Gas S.c.a.r.l. con sede legale in Terni, Corso del Popolo n. 63 P.IVA 01549160522 svolge l'attività di imbottigliamento, stoccaggio e vendita di GPL e dispone di un impianto di proprietà con serbatoi fissi sita in loc. Pianello snc, zona industriale, nel Comune di Castiglione in Teverina (VT), autorizzata con Determinazione n. 3976 del 20/04/2016 rilasciata dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive e successivamente autorizzato alla variazione in misura superiore al 30% della capacità di stoccaggio con Determinazione Direttoriale della Regione Lazio - Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti n. G13100 del 06/11/2020 e Determinazione Direttoriale n. G14113 del 25/11/2020, per una capacità complessiva pari a mc 210,00;

VISTO il contratto a titolo oneroso di diritto d'uso, allegato all'istanza, con cui la società Tuscia Gas S.c.a.r.l. garantisce alla società Remigio Gas S. Coop. A R.L., per la durata di anni 5, la

disponibilità in esclusiva di mc 3,00 di stoccaggio di GPL nel proprio deposito sito in Castiglione in Teverina 01024 (VT), Loc. Pianello snc;

CONSIDERATO che la Società Remigio Gas S. Coop. a r.l., con documentata istanza del 12/11/2024, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 13, comma 1, lettera c) del D. Lgs 22 febbraio 2006 n.128, in quanto facente parte della Società Consortile a Responsabilità Limitata TUSCIA GAS titolare di un impianto di stoccaggio e travaso GPL, sito nel Comune di Castiglione in Teverina (VT) in località Pianello snc autorizzato dalla Regione Lazio con Determina n. GO3976 del 20/04/2016 e successiva determinazione n. G14113 del 25/11/2020 di autorizzazione all'ampliamento della capacità di stoccaggio del deposito per complessivi 210 mc di GPL;

CONSIDERATO che la società Remigio Gas S. Coop. A R.L. ha dichiarato altresì di essere in possesso dei requisiti oggettivi previsti dall'art. 14 D.Lgs 128/2006, ovvero:

- di avere la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 3 per cento della capacità volumetrica di tutti i serbatoi di proprietà del titolare dell'autorizzazione ovvero di terzi, ma nella disponibilità, a qualsiasi titolo, del titolare dell'autorizzazione;
- di avere adempiuto agli obblighi previsti dall'art.16 in materia di assicurazione della responsabilità civile a mezzo di polizza contratta con la compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Ascoli Piceno (AP) con la polizza nr. 1/52274/61/197790722/1 emessa in data 07/12/2024;

VISTA la dichiarazione allegata alla richiamata istanza dell'11/12/2024, relativa alla consistenza numerica e volumetrica dei serbatoi di proprietà;

VERIFICATO che la società Remigio Gas S. Coop. A R.L. è iscritta nell'elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa "White List" della Prefettura di PESCARA, ai sensi della L. n. 190/2012;

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1) di prendere atto dell'avvio dell'attività di distribuzione di GPL in serbatoi nella Regione Abruzzo da parte della ditta Remigio Gas S. Coop. A R.L. [in seguito: Ditta] con sede legale in Lettomanoppello (PE) in via Chiuse n. 5 – P.IVA 01870890686, limitatamente alle competenze regionali di cui al Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 128, avendo il Servizio regionale competente verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa del settore;

2) di disporre che la Ditta, per l'autorizzazione alla distribuzione di GPL di cui all'oggetto:

- mantenga in essere i requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti agli artt. 13 e 14 del D. Lgs 128/2006, pena la decadenza del presente provvedimento;
- provveda, al fine di garantire la sicurezza antincendio, alla formazione tecnica del personale in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di corsi di addestramento per gli addetti al rifornimento di serbatoi. Le autocisterne utilizzate per la distribuzione

attraverso serbatoi devono essere provviste, tra l'altro, di strumenti di misurazione fiscale certificati da organismi preposti;

- osservi tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi;
- comunichi al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica i dati necessari all'attività di monitoraggio di GPL, ai sensi dell'art. 3, comma 5) del D. Lgs 128/2006. Il mancato invio sul sito ministeriale del GPL è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 18, comma 4, del D. Lgs 128/2006;

3) di precisare che il rilascio della presente determinazione non esime la Ditta dal munirsi di altre autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altre Amministrazioni;

4) di rilasciare la presente autorizzazione, fatti salvi eventuali diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, rappresentando che la Ditta viene, pertanto, ad assumere la piena responsabilità riguardo gli eventuali danni causati nella fase di distribuzione di GPL attraverso serbatoi;

5) di disporre la trasmissione, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento:

- alla Ditta proponente Remigio Gas S. Coop. a r.l.;
- ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco della Regione Abruzzo;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Regione Abruzzo;
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; mase@pec.mase.gov.it.

6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

7) di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Fabiano Cilli

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO